

GENERALITÀ

Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (CGU) riguardano l'insieme dei titoli di trasporto per gli impianti di risalita (qui di seguito denominato/i "Skipass") venduti dal Gestore (qui di seguito denominato "la STOR"), che danno accesso ai comprensori sciistici di Orelle o Orelle – Val Thorens o della Vallée des Belleville (area collegata ai comprensori sciistici delle Menuires et di St Martin de Belleville) o delle 3 Vallées (area collegata ai comprensori sciistici delle Menuires, di St Martin de Belleville, di Méribel et di Courchevel).

L'acquisto di uno skipass implica la conoscenza e l'accettazione da parte della persona (qui di seguito denominata l'"Utente"), dell'integralità delle presenti CGU, senza pregiudizio dei soliti mezzi di ricorso.

Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo sono completate dalla Condizioni Generali di Vendita dell'ente che ha venduto gli skipass all'Utente.

Le presenti Condizioni riguardano esclusivamente le persone fisiche in qualità di consumatori ai sensi dell'articolo preliminare del Codice del consumo.

Se una disposizione delle presenti condizioni dovesse mancare, sarà considerata come governata dalle prassi in vigore nel settore degli impianti di risalita e per le imprese con la loro sede sociale in Francia.

ARTICOLO 1 – MODALITÀ

L'Utente deve tassativamente conservare:

- Il giustificativo di vendita che gli è stato consegnato al momento del suo acquisto presso la STOR. Questo giustificativo di vendita indica il comprensorio, la categoria (adulto, junior, ecc.) la data di scadenza, il numero di carta ricaricabile del titolo di trasporto e l'assicurazione eventualmente sottoscritta.
- Il "numero di carta ricaricabile" indicato sulla tessera del suo skipass, in caso di acquisto presso un distributore.

Questi dati gli saranno chiesti in caso di controllo da parte della STOR, e a sostegno di qualsiasi richiesta (es. soccorso, perdita o furto dello skipass, reclamo presso la STOR o un altro gestore del comprensorio delle 3 Vallées se del caso).

Ogni skipass è strettamente personale, e non può essere ceduto o trasmesso. Non può essere dato in prestito a titolo gratuito o a pagamento. Spetta quindi all'Utente conservare il suo skipass in modo che non possa essere utilizzato da terzi.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO E DIFETTOSITÀ DELLE TESSERE DI SKIPASS

Ogni skipass rilasciato su di una tessera numerata, può essere utilizzato per un periodo di validità e una categoria di età predeterminati. Le informazioni relative alla validità dello skipass e iscritte sulla tessera non hanno valore contrattuale. Fanno fede esclusivamente le informazioni contenute nella scheda magnetica della tessera.

Ogni skipass dà diritto, per la sua durata di validità, alla libera circolazione sugli impianti di risalita del comprensorio sciistico per il quale è stato emesso, sans alcuna priorità di qualsiasi natura.

L'ambito di validità dello skipass viene definito secondo la pianta delle piste della stagione invernale interessata, e in base ai periodi di apertura degli impianti di risalita, quali affissi nel punto vendita della

STOR et/o nel punto di partenza degli impianti di risalita, con riserva delle condizioni meteorologiche e di innevamento.

L'Utente deve conservare il suo skipass per tutto il percorso effettuato sull'impianto di risalita, dalla zona di partenza fino alla zona di arrivo, e deve presentarlo ai controllori autorizzati della STOR o di un altro gestore del comprensorio delle 3 Vallées che hanno il diritto di esigerlo.

Per facilitare la trasmissione delle informazioni codificate quando l'Utente passa ai punti di controllo, lo skipass deve essere conservato a sinistra, preferibilmente lontano da un cellulare, da chiavi o da ogni altra forma di imballaggio composto in totale o in parte da alluminio. Inoltre, l'Utente deve fare attenzione a non avere con se due skipass in corso di validità.

In caso di malfunzionamento o di guasto tecnico della tessera ricaricabile (entro un limite di due anni per la versione personalizzabile), la STOR procederà, a proprie spese, alla sostituzione della tessera, su presentazione della tessera nel punto vendita della STOR.

Nel caso in cui la tessera difettosa sia stata rilasciata da un altro gestore del comprensorio delle 3 Vallées, questa richiesta non potrà essere trattata dalla STOR.

L'Utente dovrà presentare questa richiesta al gestore interessato, nel rispetto dei termini delle Condizioni Generali di Utilizzo stabilite dal gestore.

ARTICOLO 3 – CONTROLLO DEGLI SKIPASS

Le diverse categorie di età sono sistematicamente controllate ai punti di controllo e identificate da diversi colori luminosi. Lo skipass deve essere presentato a ogni controllo richiesto dalla STOR.

I controllori autorizzati potranno chiedere la presentazione di ogni documento giustificante tariffe vantaggiose concesse al titolare di un titolo di trasporto a tariffa ridotta o gratuito.

Se il titolo di trasporto appartiene a un'altra persona, il controllore autorizzato procederà al ritiro immediato dello skipass, allo scopo di rimmetterlo al suo legittimo titolare.

Se l'Utente rifiuta o si trova nell'impossibilità di giustificare la propria identità, il controllore autorizzato ne informerà immediatamente un ufficiale di polizia giudiziaria della Polizia nazionale o della Gendarmeria nazionale territorialmente competente, che potrà allora ordinare che l'Utente sia presentato immediatamente alla polizia.

Inoltre, la falsificazione di un titolo di trasporto o l'utilizzo di un titolo di trasporto falsificato sarà passibile di azioni penali nonché del rimborso dei danni (decreto n. 86.1045 del 18.09.1986). In questo caso, lo skipass potrà essere ritirato a fini di prova.

L'assenza di skipass, l'uso di un titolo di trasporto non valido o la mancata osservanza dei regolamenti di polizia affissi nel punto di partenza degli impianti di risalita, rilevati da un controllore autorizzato, sono passibili di:

- il versamento di un'indennità forfettaria per estinguere l'azione pubblica, o
- azioni giudiziarie.

Tale indennità forfettaria può arrivare fino a CINQUE volte il valore del titolo di trasporto giornaliero della categoria di età corrispondente e del settore scelto, maggiorata, all'occorrenza, dalle spese di gestione, il cui importo è fissato dalla regolamentazione vigente (Articoli L342-15, R342-19 e R342-20 del Codice del turismo e Articoli 529-3 e seguenti del Codice di procedura penale).

L'Utente dispone del termine previsto dalla legge:

- Per pagare l'importo della transazione che include:
 - ✓ L'eventuale somma dovuta per il titolo di trasporto,
 - ✓ L'indennità forfettaria,
 - ✓ Le spese di gestione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 529-4 de Codice di procedura penale
- O per presentare un reclamo motivato alla STOR.

La procedura prevista al coma precedente sarà immediatamente annullata se l'Utente procede al pagamento della totalità delle somme dovute per la transazione. Una ricevuta di indennità forfettaria sarà quindi rilasciata.

Se il pagamento non viene effettuato entro il termine legale stabilito, e in assenza di reclamo, l'Utente sarà oggetto di azioni penali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 529-5 del Codice di procedura penale.

ARTICOLO 4 – PERDITA O FURTO DELLE TESSERE DI SKIPASS

Le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente agli skipass rilasciati dalla STOR.

Di conseguenza, in caso di perdita o di furto di uno skipass rilasciato da un altro gestore del comprensorio delle 3 Vallées, tale richiesta non potrà essere trattata dalla STOR.

L'Utente dovrà indirizzare questa richiesta al gestore interessato, nel rispetto dei termini delle Condizioni Generali di Utilizzo stabilite dal gestore.

In caso di perdita di furto, **e con riserva della presentazione del giustificativo di vendita**, il titolo di trasporto verrà sostituito per la durata rimanente, mediante il pagamento di un importo di dieci euro per le spese amministrative.

Informazioni da fornire:

Caso n.1: L'Utente che acquista e paga direttamente il suo skipass presso la STOR deve fornire il giustificativo di vendita (ricevuta rilasciata dalla STOR al momento dell'acquisto dello skipass, nel caso di un pagamento sul posto, o copia della conferma di ordine nel caso di un pagamento in linea), a sostegno della sua richiesta.

Caso n.2: L'Utente che acquista il suo skipass tramite gli enti socioprofessionali autorizzati dalla STOR (ad es. enti ospitanti, Tour operator) deve fornire alla STOR il numero di carta ricaricabile indicata sulla tessera del suo skipass.

L'Utente che non è un possessore di un giustificativo di vendita rilasciato dalla STOR deve tassativamente notare e conservare questo numero, sin dal momento del rilascio del suo skipass.

ARTICOLO 5 – RISPETTO DELLE REGOLE

5.1 Rispetto delle regole di sicurezza

Ogni Utente ha l'obbligo di rispettare le regole di sicurezza relative al trasporto sugli impianti di risalita, in particolare i regolamenti di polizia affissi alla partenza degli impianti di risalita, i pittogrammi che li accompagnano, nonché tutte le istruzioni date dal personale della STOR, sotto pena di sanzione.

Lo stesso vale per il rispetto dell'ordinanza municipale relativa alla sicurezza sulle piste di sci, e si raccomanda di tenere conto delle "Dieci regole di condotta dello Sciatore" a cura della Federazione Internazionale di Sci (FIS).

5.2 Rispetto delle misure e delle norme sanitarie - disposizioni particolari

La STOR ha implementato e applica disposizioni speciali per conformarsi ai requisiti igienico-sanitari, e comunica sulle relative misure sanitarie.

Ogni utente degli impianti di risalita ha l'obbligo di rispettare questi requisiti normativi e misure sanitarie, che sono soggette a modifiche secondo la situazione sanitaria, dal momento in cui entrano in vigore (es. certificazione verde Covid-19, misure di prevenzione...).

ARTICOLO 6 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le Condizioni Generali di Utilizzo degli skipass per impianti di risalita sono state aggiornate conformemente alle nuove direttive europee in materia di privacy.

6.1 Controllo degli skipass

I dati personali raccolti dai controllori autorizzati nel corso di un controllo degli skipass, sono oggetto di un trattamento relativo al monitoraggio delle infrazioni constatate nell'ambito della politica dei servizi pubblici di trasporti terrestri. Questo trattamento è basato sull'interesse legittimo della STOR nella lotta contro la frode.

L'insieme delle informazioni raccolte dalla STOR per il suddetto trattamento è obbligatorio.

I dati raccolti sono esclusivamente destinati alla STOR e, se del caso, alle autorità di procedimento giudiziario.

I dati raccolti sono conservati per i seguenti periodi :

- In caso di pagamento dell'indennità forfettaria, i dati relativi ai contravventori e alle infrazioni saranno cancellati alla data del pagamento. Tuttavia, questi dati possono essere archiviati in una base esterna indipendente, accessibile ai soli agenti autorizzati della STOR e per richieste specifiche, per un'ulteriore durata massima di due anni dalla data del pagamento effettivo delle somme dovute.

- Nel caso di contravvenzioni che non hanno dato luogo ad una transazione, i dati relativi ai contravventori e alle infrazioni constatate saranno conservati per una durata massima di dodici mesi consecutivi al fine di determinare se si tratta di un reato abituale e di constatare l'infrazione prevista dall'articolo L. 2242-6 del Codice dei trasporti. Anche questi dati saranno archiviati in una base esterna indipendente, accessibile ai soli agenti autorizzati della STOR e per richieste specifiche, per un'ulteriore durata massima di due anni dalla fine del dodicesimo mese nella base informatica.

6.2 Disposizioni comuni

Allo scopo di preservare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, e in particolar modo di proteggerli dalla distruzione illecita o accidentale, dalla perdita o l'alterazione accidentale, oppure dalla divulgazione o l'accesso non autorizzato, la STOR implementa apposite misure tecniche e organizzative, conformemente alle disposizioni legali applicabili. A questo scopo sono state implementate misure tecniche (quali firewall) e misure organizzative (quali un sistema di nome utente/password, mezzi di protezione fisica, ecc...)

L'Utente ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare e trasferire i propri dati, il diritto di limitarne il trattamento, di opporsi al loro trattamento, il diritto di esercitare un reclamo presso un ente di controllo e di fornire direttive sulla sorte dei propri dati dopo la sua morte. Può esercitare i propri diritti scrivendo al seguente indirizzo: STOR - Traitement automatisé – 87 place de la télécabine - 73140 ORELLE o inviando una email a protection@orelle.net.

Per motivi di riservatezza e di protezione dei dati personali, la STOR deve essere in grado di verificare l'identità dell'Utente per potere rispondere alla sua richiesta. A tale scopo, l'Utente deve allegare, a sostegno di ogni richiesta di esercizio dei diritti sopraindicati, la fotocopia di un documento d'identità che deve indicare la sua data e luogo di nascita e recare la sua firma, conformemente alle disposizioni della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 detta "Loi informatique et Libertés" dell'articolo 92 del Decreto del 20 ottobre 2005 adottato per l'applicazione di questa legge, e del regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

La STOR ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, il cui recapito è il seguente: STOR – Délégué à la protection des données – 87 place de la Télécabine – 73140 ORELLE.

Infine, l'Utente ha il diritto di presentare un reclamo alla CNIL se ritiene che i propri diritti non sono stati rispettati. Il recapito della CNIL è il seguente: Commission Nationale de l'informatique et des Libertés - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - France – Tel.: +33 (0)1 53 73 22 22 – Fax : +33 (0)1 53 73 22 00 – Sito Web : <https://www.cnil.fr/fr/plaintes>.

In applicazione dell'articolo 90 del decreto n. 2005-1309 del 20 ottobre 2005, l'Utente può ricevere le informazioni di cui sopra su un supporto scritto, con una semplice richiesta verbale o scritta presso il servizio sopraindicato.

ARTICOLO 7 – FOTOGRAFIA

Si precisa che, mentre si sposta su alcuni impianti di risalita operati da altri gestori delle 3 Vallées, l'Utente può anche essere fotografato in modo automatico. In questo caso, l'Utente deve rivolgersi al gestore interessato per fare valere i propri diritti, secondo i termini delle Condizioni Generali di Utilizzo degli skipass stabilite dal gestore.

ARTICOLO 8 – UTILIZZO DELLE TELECAMERE ALLE PARTENZE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

8.1 Oggetto

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di informare gli utenti della presenza di telecamere installate alle partenze degli impianti di risalita gestiti da STOR. Tali telecamere sono state installate al fine di garantire la sicurezza degli utenti, ottimizzare la gestione dei flussi e prevenire incidenti o comportamenti a rischio.

8.2 Finalità del trattamento

Le immagini riprese dalle telecamere sono utilizzate esclusivamente per i seguenti scopi :

- Sicurezza : prevenire e rilevare incidenti (cadute, collisioni, ecc.) e facilitare l'intervento dei soccorsi, se necessario.
- Gestione dei flussi : analizzare i tempi di attesa e ottimizzare l'organizzazione delle partenze per migliorare l'esperienza degli utenti.
- Rispetto delle regole : verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di utilizzo degli impianti di risalita.

8.3 Base giuridica

Il trattamento delle immagini si basa sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico (sicurezza degli utenti) e sulla necessità di proteggere gli interessi vitali delle persone (articolo 6.1.e e articolo 9.2.c del RGPD).

8.4 Periodo di conservazione

Le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 15 giorni, salvo in caso di incidenti che richiedono una conservazione più lunga ai fini di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

8.5 Accesso alle immagini

Le immagini sono strettamente riservate alle persone autorizzate della STOR e, se del caso, alle autorità competenti (forze dell'ordine, soccorso nell'ambito delle loro missioni). Non è consentito l'accesso a terzi senza giustificato motivo legale.

ARTICOLO 9 – TRADUZIONE E LEGGE APPLICABILE – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Essendo le presenti CGU redatte in più lingue, è espressamente inteso che la versione francese delle presenti CGU è l'unica che fa fede.

Di conseguenza, in caso di difficoltà di interpretazione e di applicazione di una delle clausole delle presenti CGU, sarà necessario fare riferimento espressamente ed esclusivamente alla versione francese.

Le presenti CGU sono sottoposte, sia per la loro interpretazione che per la loro implementazione, al diritto francese.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo L211-3 del Codice del Consumo, in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti condizioni, l'Utente ha la possibilità di adire gratuitamente una procedura di mediazione convenzionale od ogni altro mezzo alternativo di risoluzione delle controversie. L'Utente è informato sulla possibilità di adire una procedura di mediazione presso il **Médiateur du Tourisme et du Voyage** (MTV Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17) secondo le modalità stabilite sul sito www.mtv.travel, entro un termine massimo di un (1) anno dalla data del reclamo scritto comunicato alla STOR.

Può inoltre rivolgersi alla piattaforma europea di risoluzione delle controversie, accessibile su Internet al seguente indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/odr/> oppure adire il Mediatore europeo - 1 avenue du Président Robert Schuman - CS 30403 - F-67001 Strasbourg Cedex – Tel.: +33 (0)3 88 17 23 13

Il parere espresso dal Mediatore/dai Mediatori non è vincolante per le parti del contratto.

In mancanza di risoluzione amichevole, la controversia sarà sottoposta alla giurisdizione competente, conformemente alla legge vigente.